

AGGIORNAMENTO FISCALE OTTOBRE

IN GAZZETTA IL DECRETO CHE RIFORMA IN MATERIA DI SUCCESSIONI, DONAZIONI E TRASFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A DISCENDENTI

PREMESSA

Il Decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139, ha modificato e razionalizzato la disciplina in tema di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 e ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 su atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché successioni aperte e atti a titolo gratuito stipulati a partire dal 2025.

Il provvedimento riguarda, genericamente:

- l'imposta sulle successioni e donazioni, con l'inserimento di norme specifiche su trust e vincoli di destinazione, con l'imposizione sui beneficiari in relazione ai beni trasferiti;
- l'imposta di registro, razionalizzando le disposizioni per la registrazione degli atti, con aggiornamenti sulla procedura di liquidazione dell'imposta, la gestione delle imposte catastali e ipotecarie, e l'uso di modalità telematiche per la registrazione;
- l'imposta di bollo, precisando che per gli atti da registrare in termine fisso, il tributo può essere assolto entro il termine previsto per la registrazione dell'atto stesso, con nuove modalità telematiche di pagamento;
- l'imposta ipotecaria e catastale, con aggiornamenti sull'applicazione delle imposte su operazioni immobiliari e sulle modalità di calcolo del valore venale in comune commercio per beni immobili e aziende;
- trust e altri vincoli di destinazione;
- la possibilità per i contribuenti di correggere errori o omissioni, consentendo loro di presentare **dichiarazioni integrative, sia per l'imposta sulle successioni, sia per l'imposta di bollo** o per quella sostitutiva su operazioni di finanziamento a lungo termine.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DICHIARAZIONE

Il decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, apporta rilevanti modifiche alla liquidazione dell'imposta sulle successioni e alla presentazione della dichiarazione dell'imposta.

La novità principale consiste nell'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, ossia non sarà più calcolata e liquidata dagli uffici competenti, ma sarà a carico dei soggetti obbligati, come gli eredi, i legatari o altri beneficiari, che dovranno occuparsi del calcolo e del pagamento.

Sebbene l'imposta venga calcolata autonomamente dai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate manterrà il compito di verificare la correttezza delle autoliquidazioni, utilizzando anche sistemi automatizzati per il controllo.

Gli uffici potranno intervenire per correggere eventuali errori o irregolarità.

Non ci sono novità sul termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sulle successioni: **rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione.**

L'Agenzia delle Entrate esaminerà la regolarità delle dichiarazioni presentate e verificherà se l'autoliquidazione e i versamenti corrispondono a quanto dichiarato.

Se risulta che è dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notificherà un avviso **di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.**

In caso di integrazioni dovute dal contribuente, il **pagamento è dovuto entro 60 giorni**, insieme a una **sanzione del 25%** sull'importo non versato e agli **interessi** (con un tasso del 4,5%), che saranno calcolati dal giorno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Tuttavia, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto, la sanzione viene ridotta a un terzo.

IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

In merito all'imposta di registro, è stata introdotta una modifica importante nei **coefficienti da utilizzare per il calcolo delle rendite vitalizie.**

Se il tasso di interesse legale è pari o inferiore allo 0,1%, si dovranno applicare i coefficienti indicati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2015, n. 302.

Per i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongono il pagamento di somme, valori o altre prestazioni, nonché la consegna di beni di qualsiasi tipo, inclusi quelli previsti dall'articolo 633 del codice di procedura civile, **la registrazione avviene senza attendere il pagamento dell'imposta.**

L'Agenzia delle Entrate successivamente richiederà il pagamento dell'imposta alla parte condannata a sostenere le spese o al debitore nei confronti del quale il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, dal 1° gennaio 2025, sarà possibile effettuare il pagamento degli atti soggetti a registrazione a termine fisso tramite il Modello F24, con l'opportunità di utilizzare il meccanismo di compensazione.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni nell'imposta di bollo, facilitando la regolarizzazione e riducendo le penalità in caso di errori non intenzionali.

Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

TRASFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A DISCENDENTI

Nell'ambito di attuazione della Riforma fiscale, il D.Lgs. 139/2024 ha apportato alcune novità anche all'istituto del trust e alcuni incentivi fiscali per il passaggio generazionale di aziende e società, nell'ambito dell'imposta di successione e donazione.

Pur essendo uno strumento tipico dei Paesi anglosassoni, il trust è sempre più diffuso anche in Italia e grazie alla sua versatilità può rispondere all'esigenza di programmare in modo graduale il passaggio dell'impresa di famiglia tra le diverse generazioni.

Il Decreto riformula le attuali norme sull'imposta di successione e donazione per assoggettare al tributo i trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione che determinano arricchimenti gratuiti in capo ai beneficiari.

Il trust come strumento utile per il passaggio generazionale

Capita spesso nelle imprese di famiglia che l'imprenditore sia combattuto tra il desiderio di pianificare il passaggio dell'impresa alle generazioni successive e la preoccupazione che gli eredi non siano ancora pronti (per età o per percorso professionale) ad intestarsi direttamente (in tutto o in parte) le quote dell'impresa, con le responsabilità che ne derivano.

L'utilizzo del trust può rivelarsi molto utile in queste situazioni, poiché grazie all'estrema flessibilità consente di pianificare un passaggio generazionale graduale.

Infatti, in una prima fase, la proprietà formale dell'impresa può essere trasferita al trustee, al quale il disponente può fornire (tramite le cd. letter of wishes) le proprie indicazioni non vincolanti sulle modalità e le tempistiche con cui desidererebbe avvenga il passaggio generazionale, andando ad esempio ad individuare chi tra gli eredi possa avere le caratteristiche per prendere in futuro le redini dell'impresa.

Fermo restando che le indicazioni fornite nelle letter of wishes possono essere riviste in qualunque momento, alla luce di elementi nuovi che dovessero emergere nella pianificazione successoria.

Inoltre in questa prima fase, pur essendo la proprietà formale intestata al trust, è possibile stabilire un programma di distribuzione di dividendi dall'impresa al trust stesso, con successiva assegnazione (in tutto o in parte) di tali somme ai beneficiari.

Solo in una seconda fase, ad una data prestabilita oppure - ad esempio - nel momento in cui i beneficiari dovessero aver completato un certo percorso formativo/professionale, il trustee potrebbe assegnare le quote dell'impresa agli eredi, così completando il passaggio generazionale.

Occorre infine ricordare come una delle problematiche principali che si riscontrano nelle imprese familiari italiane derivi dalla frammentazione delle quote di partecipazione che inevitabilmente si crea nei vari passaggi generazionali, soprattutto per effetto delle previsioni di carattere successorio sulla quota di legittima.

Anche in quest'ambito, il trust può rivelarsi uno strumento molto utile per mantenere l'unitarietà della partecipazione e della governance in capo al trust stesso, senza che questo impedisca agli eredi di ricevere le distribuzioni dei benefici da parte del trustee.

Considerata la valenza del trust come strumento per attuare il passaggio generazionale, il Decreto riformula la norma relativa all'esenzione dall'imposta di successione e donazione applicabile ai trasferimenti di aziende, partecipazioni o quote sociali, a favore di discendenti o del coniuge.

L'intento del legislatore è definire in modo più puntuale il perimetro e le condizioni che devono essere rispettate per fruire dell'agevolazione, anche con un'apposita dichiarazione di impegno degli aventi causa; segnatamente:

- in caso di aziende (o rami di esse), occorre la prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni;
- in caso di partecipazioni in società di capitali fiscalmente residenti in Italia, con cui si acquista o integra il controllo, occorre il mantenimento del controllo per almeno cinque anni;
- in caso di altre quote sociali (partecipazioni in società di persone), occorre il mantenimento della titolarità del diritto per almeno cinque anni;
- in caso di partecipazioni in società residenti in Stati dell'UE o del SEE o di Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, occorrono a seconda dei casi le medesime condizioni sopra indicate.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ... 

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.